



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 146/12/CSP**

**PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ABRUZZO TV  
S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA “TELESIRIO”) PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLA  
DELIBERA 43/12/CSP DEL 15 MARZO 2012**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, e, in particolare, gli articoli 11 *quater* e 11 *quinquies*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11 *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;

VISTO il decreto legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012*” con il quale sono stati anticipati i termini per la presentazione delle liste e delle candidature in vista delle elezioni del 6 e 7 maggio 2012;

A



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2012;

VISTA la segnalazione del 2 maggio 2012 (prot. n. 20447), con la quale un candidato alle elezioni per il rinnovo del Comune di Avezzano del 6 e 7 maggio 2012 ha denunciato la violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’emittente televisiva locale Telesirio di Avezzano, in quanto la Signora Cristina Gentile, candidata della lista civica “Per Avezzano”, avrebbe condotto il telegiornale andato in onda sulla emittente medesima nei giorni 19 e 26 aprile 2012;

VISTA la nota del 2 maggio 2012 (prot. n. 20503) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo è stato incaricato di svolgere i conseguenti accertamenti istruttori e la successiva nota di sollecito del 10 maggio 2012 (prot. n. 22516);

VISTA la nota del 17 maggio 2012 (prot. n. 24058), con la quale il competente Comitato ha rappresentato le proprie conclusioni in merito alla fattispecie segnalata, allegando la documentazione istruttoria acquisita;

VISTE, in particolare, le controdeduzioni dell’emittente televisiva Telesirio del 7 maggio 2012, a firma del direttore responsabile della testata giornalistica, nelle quali si precisa, in sintesi, quanto segue:

- la Signora Cristina Gentile collabora saltuariamente con Abruzzo Tv srl – Telesirio; la stessa è anche socia della società, proprietaria del marchio “Telesirio” dell’emittente televisiva Telesirio che è a conduzione familiare;
- nel caso di specie, il giorno 19 aprile 2012 la Signora Cristina Gentile è stata chiamata alla conduzione del telegiornale a causa di un improvviso impedimento della giornalista Signora Orietta Spera, che regolarmente conduce il notiziario;
- siffatta conduzione è avvenuta nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di “par condicio” ed in particolare dell’articolo 5, commi 2 e 3, non essendo stato indicato il nome della conduttrice, e non avendo fornito notizie che potessero ricondurre la Signora Gentile al ruolo di candidata nelle imminenti elezioni amministrative del Comune di Avezzano e non essendo state manifestate indicazioni di voto, né influenzate in alcun modo le libere scelte degli elettori;
- inoltre, alla data del 19 aprile 2012, le liste elettorali erano state depositate presso la casa comunale di Avezzano solo da pochi giorni, quindi i relativi candidati – tra cui la Signora Cristina Gentile – erano ancora poco noti se non sconosciuti all’opinione pubblica, per cui una semplice ed asettica apparizione in video in quei giorni non



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

avrebbe potuto rendere automatico il collegamento tra la conduttrice e la sua candidata a consigliere;

- infine, a conferma della buona fede dell'emittente televisiva "Telesirio", va evidenziato che nell'arco di trentaquattro anni di attività non è mai stata sanzionata e/o richiamata per comportamenti scorretti di alcun genere; anzi è stata ed è punto di riferimento imparziale, obiettivo ed insostituibile per la popolazione marsicana nel campo dell'informazione locale, sia politica o di altro genere;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11 *quater* della legge n. 28/00 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9, primo comma, della delibera n. 43/12/CSP nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11 *quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal codice di autoregolamentazione;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 9, comma 3, della delibera n. 43/12/CSP *"In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto"*;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 4 del codice di autoregolamentazione 8 aprile 2004 nei programmi di informazione le emittenti locali devono rispettare i principi di imparzialità e di correttezza e che durante la campagna elettorale, in qualunque trasmissione diversa dalla comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

CONSIDERATO che, in relazione alle elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012, la data per la presentazione delle candidature è stata fissata al 3 aprile 2012 e che pertanto il 19 aprile 2012, data della conduzione del telegiornale da parte della signora Cristina Gentile, i nomi dei candidati erano già conosciuti in quanto depositati presso la casa comunale;

RITENUTO che la presenza di candidati nei programmi di informazione può essere giustificata solo in relazione all'esigenza di garantire la completezza dell'informazione, allorquando eventi di attualità rendano opportuna tale presenza;

RITENUTO che la conduzione del telegiornale da parte di un candidato alle elezioni integra un'ipotesi di violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del Codice di autoregolamentazione 8 aprile 2004, nonché dell'articolo 9 della delibera n. 43/12/CSP in quanto costituisce in *re ipsa* un'alterazione dei principi in materia di parità di trattamento tra i candidati alle elezioni nonché una forma di propaganda





# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

elettorale non consentita nei programmi di informazione e contraria ai principi di correttezza ed imparzialità;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo;

ACCERTATA la violazione dei principi in materia di par condicio sanciti dalla legge n. 28/2000, dall'art. 4 del codice di autoregolamentazione 8 aprile 2004 e delle disposizioni recate dall'art. 9 della delibera n. 43/12/CSP in relazione alla conduzione del telegiornale andato in onda il 19 aprile 2012 sull'emittente "Telesirio";

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

## **ORDINA**

alla società Abruzzo Tv srl esercente l'emittente televisiva in ambito locale Telesirio di trasmettere, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa nella stessa fascia oraria in cui è andato in onda il telegiornale del 19 aprile 2012 oggetto della violazione.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

\*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo.

Roma, 25 maggio 2012

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Antonio Perrucci